



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

All' Ente Nazionale Cinofilia Italiana
Viale Corsica, 20
20137 MILANO
segreteria@pec.enci.it

e p.c.:

All' Ministero della Salute
Direttore Generale
Dott. Pierdavide Lecchini
dgsa@postacert.sanita.it

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direttore del Servizio Prevenzione,
Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica
Veterinaria
Dott. Manlio Palei
salute@certregione.fvg.it

OGGETTO: Friuli Venezia Giulia – Registrazione nella Banca dati Regionale dei cani di razza con pedigree.

Si fa riferimento alla nota di codesto Ente n. 1513 del 3 marzo 2021 concernente la richiesta relativa alla possibilità di inserire nella banca dati regionale in oggetto informazioni sulla razza dei cani sulla base dei dati contenuti nel modello A, relativo alla denuncia di monta e nascita.

Come noto, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 529/92, la commercializzazione dei cani di razza può riguardare unicamente soggetti in possesso di apposita certificazione genealogica emessa dall'Associazione Nazionale di allevatori che gestisce il relativo libro genealogico o registro anagrafico. Ciò detto, il relativo procedimento di iscrizione al libro genealogico si definisce solo a seguito di acquisizione, da parte di ENCI, del modello B, ai sensi di quanto stabilito all'art.6 punto 1.3 delle relative norme tecniche emanate dall' ENCI stesso e approvate con DM n. 21203 dell' 8/3/2005.

La disposizione legislativa citata è pertanto finalizzata ad evitare l'adozione di pratiche poco trasparenti in quanto si ritiene che solo l'iscrizione al libro genealogico, comportando l'assoggettamento a sistemi di controllo delle genealogie, garantisca la certezza che i cuccioli commercializzati appartengono alla razza certificata dal pedigree.

Infatti il modello A, pur contenendo tutte le informazioni necessarie non rappresenta un documento affidabile per la certificazione della razza in quanto, per esempio, potrebbe non essere seguito da un modello B con la conseguenza che i cuccioli in questione, regolarmente denunciati quanto alla nascita, potrebbero non essere poi iscritti nel libro genealogico, esulando da quei sistemi di controllo delle genealogie che rendono affidabile il livello di certificazione di un pedigree e commercializzati.

Ad ogni modo si rileva che il limite dei 90 giorni previsto dalle norme tecniche per il deposito del Modello B necessario al perfezionamento dell'iscrizione dei cuccioli nel libro genealogico, è comunque un termine di scadenza mentre non è stabilito un termine di decorrenza, salvo quello naturale della nascita; pertanto, l'allevatore interessato può depositare il modello B ben prima della scadenza, così da essere già in possesso della relativa certificazione al momento dell'iscrizione del soggetto in anagrafe.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

In alternativa, ove ritenuto utile, codesto Ente potrebbe approfondire con il Ministero della Salute l'eventuale fattibilità di una modifica della procedura di iscrizione all'anagrafe canina prevedendo l'inserimento dell'informazione sulla razza nella banca dati della citata anagrafe solo dopo l'emissione del certificato genealogico, quindi in un momento successivo alla prima iscrizione.

In ultimo, è facoltà di codesto Ente valutare la possibilità di modificare le proprie norme tecniche vigenti anticipando i termini per l'iscrizione dei soggetti nel libro genealogico, al fine di allineare tali termini con quelli previsti per l'iscrizione dei soggetti nell'anagrafe canina.

Il Direttore Generale
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli
art. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Uscita N.0227248 del 17/05/2021